

Mediazione - Sono dovute le spese di avvio per il primo incontro di mediazione

Mediazione - l'istanza cautelare è meritevole di accoglimento limitatamente all'esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di "compenso" ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall'originaria ricorrente con l'appello incidentale);

Consiglio di Stato Ordinanza n. 01694/2015 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 2156 del 2015, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

l'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI (UNCC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Notaristefani di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Crescenzo, 20, e con l'intervento di

ad adiuvandum:

omissis

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del Lazio nr. 1351/2015, notificata in data 5 marzo 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) e gli atti di intervento dei soggetti in epigrafe indicati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi gli avv.ti Storace e De Notaristefani per la appellata, l'avv. Suraci e l'avv. Benucci per gli

Mediazione - Sono dovute le spese di avvio per il primo incontro di mediazione

intervenant ad adiuvandum e l'avv. dello Stato De Carlo per le Amministrazioni appellanti;

Ritenuto, quanto al profilo della legittimazione processuale della ricorrente in primo grado, che l'indicazione di quest'ultima nell'epigrafe della sentenza impugnata è frutto di evidente fraintendimento, essendo fuori discussione il carattere nazionale (e non meramente locale), e conseguentemente la rappresentatività, dell'associazione che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio;

Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l'appello risulta assistito da sufficiente fumus nella parte in cui censura l'integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell'art. 16 del d.m. 18 ottobre 2010, nr. 180, atteso che:

- l'uso del termine "compenso" nel comma 5-ter dell'art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 (introdotto dalla "novella" del 2013), è manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di "indennità di mediazione", che a sua volta si compone di "spese di avvio" e "spese di mediazione" (art. 16, d.lgs. nr. 28/2010);

- ciò premesso, nulla quaestio essendovi per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso "anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione" (art. 16, comma 10), il problema si pone per le spese di avvio, le quali in virtù del decisum qui contestato sarebbero anch'esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs. nr. 28/2010;

- quanto alle spese di avvio - le quali a tenore del censurato comma 2 dell'art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le "spese vive documentate" e dall'altro le spese generali sostenute dall'organismo di mediazione – queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di "compenso" di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata;

- quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all'accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all'entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione (e, quindi, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute);

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare è meritevole di accoglimento limitatamente all'esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di "compenso" ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall'originaria ricorrente con l'appello incidentale);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie in parte l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2156/2015) e la respinge per il resto, e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione.

Mediazione - Sono dovute le spese di avvio per il primo incontro di mediazione

Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni esaminate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d'appello.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE